

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

7 aprile 2019

VF Demis Martinod Cell.: 3490759533 E-mail: aosta@conapo.it

Posta Certificata: conapo.aosta@postecert.it

URL: www.conapo.it

Prot. 6/2019

Al Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione

e PC

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Reclutamento Capisquadra e Capireparto ai sensi dell'art. 43 L.R. 37/2009

Con la presente si vuole ricordare all'Amministrazione quanto già è stato portato all'attenzione del competente Dipartimento con due note della Scrivente, rispettivamente la 4/2018 del 14 marzo e la 7/2018 del 6 settembre dello scorso anno.

Si ribadisce la necessità di avviare le procedure concorsuali per colmare le carenze in organico, in particolare per quanto attiene il ruolo di Capo Squadra.

Si richiede, inoltre, un incontro al fine di definire un numero congruo di partecipanti al corso-concorso e contestualmente di redigere un regolamento per la valutazione dei titoli e degli esami per la formazione di una graduatoria di accesso ricalcando quanto definito all'art.4 "Titoli e punteggi" del bando di concorso a n.1144 posti di capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – decorrenza 1.01.2018 pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno di cui si allega copia.

Sicuri di un rapido riscontro per fronteggiare un problema non più procrastinabile, porgiamo distinti saluti.

THE PARTY OF THE P

Il Vice Segretario Regionale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F. VP Martinod Demis

Dewis Karts



Supplemento straordinario n. 1/58 bis

19/12/2018

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

D.M. n. 284 del 19/12/2018. Bando di concorso a n. 1144 posti di capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - decorrenza 1.1.2018.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

DM n. 284 del 19.12.2018

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile";

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 69110 del 14 dicembre 2018, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di capo squadra decorrenza 1 gennaio 2018;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai sensi dell'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è indetta una procedura concorsuale straordinaria, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di 1144 posti per l'accesso alla qualifica iniziale di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 1053 da generico, n. 39 da nautico, n. 37 da sommozzatore, n. 11 da radioriparatore e n. 4 da elicotterista.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2018.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2017, rivesta la qualifica di vigile coordinatore del ruolo dei vigili del fuoco.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2017, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it ed è consultabile, anche, sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo https://concorsi-interni.dipvvf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La procedura di compilazione ed invio *on line* della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio *on line* delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché all'indirizzo https://concorsi-interni.dipvvf.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnarla presso l'Ufficio di appartenenza per le verifiche matricolari.

Nella domanda il candidato <u>deve dichiarare</u>, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e sede di servizio;
- d) di possedere la qualifica di vigile coordinatore alla data del 31 dicembre 2017;
- e) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2017 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- f) (**solo per gli specialisti**) di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data, la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere <u>esclusivamente</u> per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- g) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza nel ruolo dei vigili del fuoco;
- h) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- i) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 236 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione devono essere indicati in domanda e devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2017.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere indicati nella domanda e posseduti alla data del 31 dicembre 2017.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione.

Titoli di studio

- 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50
- 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1
- 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2
- 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50
- 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

verrà pubblicata sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it ed è consultabile, anche, sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane - ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 - e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it ed è consultabile, anche, sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi interni – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili e dei titoli di preferenza.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

interni – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi interni - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per gli affari generali.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni e quelle del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Frattasi

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:

RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.